

COMUNE DI POLLEIN
Valle d'Aosta

COMMUNE DE POLLEIN
Vallée d'Aoste

REGOLAMENTO
PER LA
GESTIONE
DELL'ACQUEDOTTO
COMUNALE

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.01.2006, con atto nr.09;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01.02.2006 al 15.02.2006;
- 3) E' entrato in vigore il 16.02.2006.

Pollein, lì 16.02.2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
YOCCOZ Eliana

I N D I C E

- Art. 1** - Fornitura dell'acqua
- Art. 2** - Tutela della qualità dell'acqua destinata al consumo potabile
- Art. 3** - Fontanili
- Art. 4** - Interruzione o riduzione dell'erogazione dell'acqua
- Art. 5** - Concessioni speciali
- Art. 6** - Vincoli speciali
- Art. 7** - Divieto di utilizzare diversamente l'acqua
- Art. 8** - Chiusura delle prese in caso di incendio
- Art. 9** - Durata della concessione
- Art.10** - Prezzo dell'acqua
- Art.11** - Provvidenze a favore degli agricoltori
- Art.12** - Consumi, letture e pagamento bollette
- Art.13** - Verifiche del contatore
- Art.14** - Domanda di fornitura
- Art.15** - Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura
- Art.16** - Variazione dell'utente
- Art.17** - Allacciamenti
- Art.18** - Spese di allacciamento
- Art.19** - Esecuzione degli allacciamenti
- Art.20** - Forme autonome di approvvigionamento idrico
- Art.21** - Reti di distribuzione
- Art.22** - Altre modalità per la predisposizione di nuovi allacciamenti e per la realizzazione delle reti di distribuzione
- Art.23** - Norme per gli impianti interni
- Art.24** - Impianti speciali
- Art.25** - Attraversamento di terreni privati
- Art.26** - Proprietà dell'allacciamento
- Art.27** - Modifica degli allacciamenti
- Art.28** - Responsabilità dell'allacciamento
- Art.29** - Verifiche a carico del concessionario
- Art.30** - Lavori coattivi di manutenzione, ripristino o modifica
- Art.31** - Bocche antincendio
- Art.32** - Reti antincendio
- Art.33** - Eventuali modificazioni delle presenti norme
- Art.34** - Sanzioni
- Art.35** - Norma transitoria

Tabella "A" -- Importo sanzioni

Tabella "B" -- Tariffe e Rimborso spese

ART. 1

FORNITURA DELL'ACQUA

- 1** Il presente regolamento é finalizzato alla migliore e più razionale utilizzazione delle acque e della rete dell'acque-dotto comunale attuale e futura.
- 2** L'acqua è concessa di norma per gli usi domestici, per le piccole attività produttive artigianali e commerciali, per l'abbigliamento del bestiame, per le necessità igienico- sanitarie delle attività produttive, e per i servizi antincendio. Per altri usi l'acqua potrà essere concessa subordinatamente ai fabbisogni della popolazione, nei limiti delle portate residue disponibili ed alle condizioni di cui al successivo **art.5**.
- 3** Sono quindi allacciabili, a titolo esemplificativo:
i fabbricati di civile abitazione, le abitazioni rurali ,le stalle; i fabbricati industriali limitatamente ai servizi igienico-sanitari e per la rete antincendio.
- 4** L'acqua, di norma, e fatto salvo quanto disposto dal successivo **art. 5**, non può essere utilizzata per l'irrigazione, sotto qualsiasi forma, di produzioni agricole, per le attività produttive a livello industriale, per l'uso di piscine di qualsiasi genere (anche sportive od alberghiere), per il lavaggio delle autovetture.
- 5** L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili situati lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto, ai patti e con le norme che seguono, e sempre limitatamente alle quantità di cui l'Ente può disporre. L'acqua potrà essere concessa anche ai fabbricati che non fronteggiano le condutture, sempre che i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese alla realizzazione della nuova condotta occorrente per eseguire l'allacciamento, da realizzarsi secondo le norme degli articoli che seguono.
- 6** L'utenza all'acquedotto viene concessa esclusivamente per i fabbricati insistenti sul territorio del Comune; in deroga, e previo parere favorevole del Consiglio Comunale, potranno essere allacciati anche fabbricati siti nel territorio dei Comuni confinanti qualora non sia tecnicamente possibile l'allacciamento ad altri acquedotti del Comune confinante.
- 7** Per gli allacciamenti ad uso cantiere fino all'ottenimento dell'abitabilità e per un periodo massimo di tre anni, non si applicherà il ruolo della depurazione.
Eventuali proroghe potranno essere vagliate dal Consiglio Comunale previa domanda al Sindaco.
- 8** Ai sensi dell'art. 45 della **Legge 28 febbraio 1985, nr. 47**, le concessioni di utenze, sia quelle normali che quelle speciali previste dal successivo **art.5**, possono essere concesse esclusivamente a favore dei fabbricati realizzati in base a regolare concessione edilizia, o per i quali sia intervenuta domanda di concessione in sanatoria, o che fossero già ultimati alla data del **6 agosto 1967**.
- 9.** I consumi causati da rotture delle tubazioni di pertinenza degli utenti che non siano direttamente verificabili attraverso fenomeni esterni (umidità, fuoriuscite d'acqua, fruscii, ecc.) potranno essere nei termini previsti dal presente articolo rivalutati in modo induttivo sulla media dei consumi, degli utenti interessati, degli ultimi 3 anni.
Sono comprese esclusivamente le perdite localizzate tra il pozzetto di derivazione e il fabbricato servito, non sono quindi comprese le perdite all'interno degli insediamenti:

1. qualora la perdita venisse accertata dall'utente, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione in forma scritta all'Ufficio Tecnico comunale prima di provvedere alla riparazione;
2. nei casi in cui la perdita sia accertata dagli addetti comunali la riparazione dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla notifica;
3. nel caso in cui la perdita venga desunta da un ingiustificato consumo all'atto del ricevimento delle bollette, l'utente dovrà provvedere all'individuazione della perdita e alla sua riparazione entro 15 giorni dal ricevimento della bolletta stessa.

In ogni caso, del giorno dell'intervento, dovrà essere avvisato in forma scritta l'Ufficio Tecnico comunale per le verifiche necessarie. Il mancato avviso comporta l'annullamento dei vantaggi previsti dal presente articolo.

La rivalutazione del quantitativo fatturabile avrà comunque luogo solo in presenza di un consumo annuale accertato superiore al 30% della media calcolata sugli ultimi 3 anni.

ART. 2

TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO POTABILE

- 1 Nelle aree di tutela assoluta circostanti le opere di presa e delimitate da recinzioni é assolutamente vietato l'ingresso a chiunque non autorizzato dall'Amministrazione o da eventuali responsabili delle Ditte appaltatrici il servizio di gestione.
- 2 Nelle zone di rispetto, per un raggio di mt. 200 a monte delle sorgenti ed opere di presa, e comunque nelle aree circostanti a queste ultime sono vietate tutte le attività indicate nell'**art. 6, comma 2° del D.P.R. 24/05/88 nr. 236**. I contravventori alle disposizioni di cui sopra sono puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 3 Quale fascia di protezione delle condotte comunali, nei mt. 10 che interessano il tracciato dell'acquedotto, é vietato l'accumulo anche temporaneo di letame od il deposito di materie che possano essere fonti di inquinamento o di rilascio di sostanze corrosive per le tubazioni.

ART. 3

FONTANILI

- 1 In un programma di contenimento dei consumi, i fontanili collegati all'acquedotto Comunale presentano un aspetto accessorio-ornamentale e pertanto, se pur non sopprimibili, il loro uso é subordinato ai fabbisogni delle utenze ed alle portate delle sorgenti. In considerazione di questo é assolutamente vietato a chiunque non espressamente autorizzato dall'Amministrazione di intervenire sulle valvole di erogazione per modificarne la portata, sono fatti salvi dal divieto i casi di incendio.
- 2 L'Amministrazione si riserva, in caso di danneggiamenti o manomissioni ai fontanili pubblici, di sospendere il servizio e di rivalersi su eventuali responsabili.

ART. 4

INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA

- 1** L'acqua sarà distribuita, di norma, continuativamente. Però il Comune non si impegna, in modo assoluto, all'erogazione in tutte le ore del giorno, ne circa la quantità di acqua prelevabile dall'acquedotto; l'erogazione sarà invece fornita nella misura consentita dalla potenzialità periodica della sorgente; pertanto l'Ente si riserva, in caso di necessità e per carenza di acqua, di sospendere o ridurre l'erogazione in alcune ore della giornata: resta inoltre convenuto che in caso di siccità o mancanza d'acqua potrà essere tolta o ridotta prima la quantità d'acqua alle concessioni speciali, successivamente a quelle normali, ed infine ai privati, senza che nessun indennizzo o rifusione possa essere richiesto dagli utenti. Inoltre, il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni delle portate o per sbalzi di pressione dovute ad esigenze di servizio (riparazioni, manutenzioni, interruzioni causate da guasti o rotture alla canalizzazione stradale), per difetti di carico od estinzioni di incendi; anche in questi casi nessun diritto, nessuna rifusione e nessun indennizzo potrà essere richiesto; in tutti questi casi l'Ente provvederà con la migliore sollecitudine possibile alla rimozione delle cause dell'interruzione di servizio. E' compito dell'utente verificare la pressione dell'acqua nel punto di consegna ed eventualmente di installare idonei regolatori o riduttori di pressione. Peraltro gli utenti dovranno tempestivamente comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale la necessità di interrompere l'erogazione dell'acqua per consentire l'esecuzione di lavori o la riparazione di guasti. L'Ente si farà premura di avvisare tempestivamente, in anticipo quando le interruzioni potranno essere previste.

ART. 5

CONCESSIONI SPECIALI

- 1** L'Ente può concedere, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale, e per tutti quei casi per cui di norma l'acqua dell'acquedotto non può essere utilizzata; in questo caso il Sindaco, su parere conforme della Giunta Comunale, vagliate le disponibilità dell'acquedotto e valutata la richiesta, può concedere una concessione speciale, rimanendo però riservato al Comune il diritto di sospendere la concessione, senza preavviso e indennizzo di sorta.

ART. 6

VINCOLI SPECIALI

- 1 E' comunque riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse.

ART. 7

DIVIETO DI UTILIZZARE DIVERSAMENTE L'ACQUA

- 1 L'acqua fornita ad un fabbricato deve essere consumata esclusivamente nel medesimo per gli usi autorizzati, con assoluto divieto di deviarla in tutto o in parte ad altri edifici o ad altre parti dello stesso fabbricato non comprese nell'atto di concessione della fornitura.

ART. 8

CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO

- 1 Ogni qualvolta venga segnalato un incendio in un punto qualsiasi di una località servita dall'acquedotto comunale, gli utenti serviti dovranno chiudere tutti i rubinetti per consentire il maggior afflusso di acqua possibile ai mezzi estintori.
- 2 In tali casi il Comune si riserva la facoltà di interrompere il servizio anche su interi tratti degli acquedotti comunali ed anche in altre località.

ART. 9

DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1 La durata della concessione (fatta eccezione per i casi previsti **dall'art. 5**) non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dal 1° gennaio e, se avrà inizio nel corso dell'anno, avrà la durata corrispondente alla frazione d'anno ed a tutto l'anno successivo; in seguito si prorogherà tacitamente di anno in anno.
- 2 Qualora un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acquedotto comunale, dovrà dare disdetta del contratto di fornitura con lettera raccomandata; la disdetta avrà effetto dal 30° giorno successivo al ricevimento da parte del Comune.

ART. 10

PREZZO DELL'ACQUA

- 1 La tariffa per la fornitura dell'acqua é determinata dal competente organo deliberante dell'Ente in relazione ai costi di gestione; le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalit  previste dalle normative vigenti e sottoposte alle verifiche di legge.

ART. 11

PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI

- 1 Gli agricoltori ed allevatori di bestiame che collocheranno nelle stalle gli impianti automatizzati per l'abbeveramento del bestiame, potranno usufruire della tariffa agevolata vigente. In questo caso l'installazione del contatore dovr  essere eseguita a cura e spese dell'utente. (conformemente **all'art. 21**)
- 2 Gli impianti gi  esistenti potranno usufruire della tariffa agevolata a condizione che siano o vengano adeguati alle condizioni del presente articolo, primo comma, in difetto tutta l'acqua consumata sar  fatturata al prezzo normale.
- 3 In nessun caso si potr  usare l'acqua erogata a tariffa agevolata per altri usi o per uso promiscuo; eventuali abusi verranno sanzionati con ammenda di cui all'allegata **tabella "A"**.

ART. 12

CONSUMI, LETTURE E PAGAMENTO BOLLETTE

- 1 Le letture dei contatori sono eseguite a cura del Comune, salvo casi di forza maggiore nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 15 ottobre di ogni anno da apposito incaricato dal Comune il quale proceder  alla lettura dei contatori ed anoter  il consumo di ogni singola utenza rilasciando, su richiesta dell'utente, copia sottoscritta della lettura eseguita.

L'utente resta obbligato al pagamento dei canoni e consumi dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua.

Per le riscossioni si applicano le disposizioni in materia di entrate patrimoniali dei Comuni. Quanto dovuto verr  pagato alla Tesoreria-Esattoria dell'Ente o con altra forma di pagamento specificata sul bollettino inviato all'utente o ad altra persona da questo appositamente incaricata.

- 2 In caso di ritardato pagamento:

- **entro quindici giorni dalla scadenza** il concessionario dovr  corrispondere, oltre alla rata scaduta, gli interessi al tasso legale sull'importo della bolletta calcolati dal giorno della scadenza a quello del pagamento. Gli interessi di mora verranno addebitati sulla bolletta del ruolo successivo;

- **scaduto tale termine, dopo un preavviso di giorni 10** tramite lettera raccomandata od altro mezzo equipollente, il comune può sospendere l'erogazione senza che tale sospensione liberi il concessionario dai suoi obblighi contrattuali precedentemente presi o gli dia diritto ad alcun abbuono. La sospensione dell'erogazione comporta la risoluzione del contratto di fornitura.

Qualora l'utente intendesse rinnovare il rapporto di utenza, dopo aver saldato ogni addebito a proprio carico nei confronti dell'Amministrazione riguardo fatturazioni precedenti e spese sostenute per la sospensione dell'erogazione, dovrà presentare nuova domanda di allacciamento così come disposto dall'articolo **15** del presente regolamento.

Trattandosi di nuovo allacciamento resta inteso che l'utente dovrà, qualora già non lo fosse, adeguare l'allacciamento alle norme previste dal presente regolamento. In caso di parere favorevole da parte della Giunta Comunale l'allacciamento verrà effettuato dalla Ditta incaricata dal Comune previo pagamento di tutte le spese contrattuali, ed accessori. L'utente dovrà poi, come nei casi di nuovi allacciamenti, rimborsare, qualora sostenute, le spese effettive sostenute per il collegamento all'interno del pozzetto disposto dal Comune, alla Ditta appaltatrice del servizio sulla base del prezzario approvato dalla Giunta Comunale.

Eventuali reclami su errori riscontrati sulla bolletta dovranno essere presentati all'Amministrazione Comunale entro 15 giorni dal ricevimento della bolletta stessa.

- 3** Il rimborso per stampati, spese postali e di incasso saranno a carico del concessionario e verranno addebitate su ogni bolletta (**vedi allegato tabella B**).

ART. **13**

VERIFICHE DEL CONTATORE

- 1** Quando un utente non ritenesse valide le indicazioni del contatore, il Comune, dietro formale richiesta dell'utente stesso, cambierà l'apparecchio verificandone il funzionamento.
- 2** Nel caso si constatino errori, dati inattendibili o manomissioni nell'indicazione dovuti al misuratore, il consumo verrà determinato come disposto dal precedente **art. 1**, e si provvederà alla sostituzione del contatore.
- 3** Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno, le spese di verifica, quali saranno documentate, saranno a carico del concessionario il quale dovrà rimborsarle al Comune.

ART. **14**

DOMANDA DI FORNITURA

- 1** Per l'allacciamento all'acquedotto comunale i richiedenti dovranno presentare al Comune regolare domanda in bollo redatta su apposito modulo fornito dall'Ente, nella quale dovranno chiaramente risultare:
 - A.** le generalità complete del richiedente;

- B.** il codice fiscale del richiedente;
- C.** il Comune di residenza, la via, o frazione, e numero civico;
- D.** l'indirizzo dove dovrà essere inviata l'eventuale corrispondenza, se diverso da quello soprarichiesto;
- E.** la qualifica del richiedente proprietario, affittuario, amministratore, rappresentante), e quindi, se nel caso, gli stessi dati di cui sopra e relativi alla persona (o Ente o Società) per conto della quale il richiedente agisce; l'indicazione dello stabile per cui é fatta la richiesta (frazione e numero civico; in assenza del numero civico, gli estremi catastali);il diametro del tubo inerente all'allacciamento richiesto;
- F.** i materiali che saranno utilizzati per la realizzazione della condotta di allacciamento;
- G.** la dichiarazione con la quale il richiedente attesta di aver preso visione del presente regolamento e che lo accetta senza riserve;
- H.** solo per le richieste di cui all'**art. 5** il calcolo del fabbisogno idrico.

2 Non sono consentiti allacciamenti superiori a pollici 1(UNO), se non adeguatamente motivati.

Alla domanda dovranno essere allegate:

- A.** una dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi della concessione edilizia, ovvero altra documentazione ai sensi **dell'art. 45 della Legge 28 febbraio 1985, nr. 47**;
- B.** una planimetria indicante il tracciato dell'allacciamento richiesto ed il punto di consegna proposto. Nel caso di fabbricati di nuova costruzione, qualora il tracciato ed il punto di consegna rimangano quelli già indicati negli elaborati di progetto, sulla domanda dovrà essere richiamato che l'allacciamento sarà eseguito conformemente agli elaborati già depositati per il rilascio della concessione edilizia.
- C.** Nel caso sia necessario il passaggio su proprietà private, dovranno essere presentate le relative autorizzazioni.

ART. 15

MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

- 1** Tutte le spese necessarie e conseguenti al perfezionamento del contratto di fornitura sono a carico del richiedente, nessuna esclusa.
L'importo di tutte le spese sostenute o da sostenere, nonché l'importo di ogni diritto previsto dal presente regolamento o da norme di legge, dovranno essere versati alla Tesoreria Comunale prima della firma del contratto di fornitura.
- 2** La richiesta di concessione per condomini o fabbricati in multiproprietà deve essere sottoscritta dall'Amministratore protempore; in sua assenza potrà anche essere sottoscritta da tutti i proprietari oppure da un loro delegato.
- 3** L'allacciamento non potrà essere eseguito se non dopo l'avvenuta conclusione del contratto di fornitura.

ART. 16

VARIAZIONE DELL'UTENTE

- 1** In qualunque caso di variazione del titolare dell'utenza, il precedente concessionario ed il subentrante dovranno, darne comunicazione scritta al Comune entro 15 giorni dal verificarsi del fatto; il subentrante dovrà dichiarare, con detta comunicazione, di subentrare senza interruzione al precedente proprietario, tanto per l'osservanza delle norme regolamentari quanto per il pagamento degli oneri, eventualmente arretrati.
- 2** Dietro esplicita richiesta contenuta nella denuncia di variazione d'utenza, il Comune disporrà per la lettura straordinaria del contatore; nel caso non venga presentata la denuncia di variazione, i consumi intervenuti dopo l'ultima lettura del contatore saranno interamente addebitati al subentrante; sarà inoltre applicata la sanzione di cui alla allegata **tabella "A"**.
- 3** Nel caso il fabbricato venga diviso, per qualsiasi ragione, tra più proprietari, dovrà essere altresì segnalato il nominativo degli altri proprietari o delegati, come precisato nel precedente **art. 16** a proposito dei condomini.
- 4** Fino a quando l'Amministrazione non abbia avuto notizia del cambio di titolarità, il precedente concessionario sarà sempre considerato responsabile dell'osservanza del presente regolamento e degli impegni assunti.

ART. 17

ALLACCIAMENTI

- 1** Le opere idrauliche di derivazione dalla condotta principale con relativi accessori, compreso l'apparecchio di misurazione (in seguito denominato "contatore") costituiscono "l'allacciamento".

ART. 18

SPESE DI ALLACCIAMENTO

- 1** L'allacciamento alle condutture di distribuzione e la posa del contatore nei pozzetti Comunali saranno eseguiti a cura del Comune. Per ogni posa di contatore il nuovo utente dovrà pagare al Comune la somma come da allegata **tabella "B"**, quale rimborso spese sostenute dal Comune stesso.
Il contatore, uno per fabbricato, verrà fornito dal Comune, pagato direttamente dall'utente, ed in seguito sarà installato a cura del Comune stesso.

ART. 19

ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

- 1** L'acqua viene fornita ai richiedenti le cui proprietà ed abitazioni si trovino nelle zone percorse dalle tubazioni dell'acquedotto, nel punto che l'Amministrazione Comunale riterrà più conveniente sia per la gestione del servizio, che per l'economicità del lavoro, che per l'interesse pubblico.
- 2** L'allacciamento avverrà esclusivamente nel pozzetto dell'acquedotto comunale e sarà eseguito a cura dell'Amministrazione Comunale.
- 3** Gli allacciamenti saranno, di norma, eseguiti secondo le seguenti disposizioni:
 - a. l'allacciamento sarà realizzato nell'interno del pozzetto d'acquedotto più prossimo al fabbricato del richiedente; la posa del contatore sarà eseguita a cura dell'Amministrazione, e dovrà essere intercettato all'interno del pozzetto.
 - b. Verranno poste in opera a valle del contatore due valvole, una con chiave di bloccaggio ed una per lo scarico al fine di permettere all'utente di svuotare la propria tubazione per evitare i danni del gelo a causa di lungo periodo di inutilizzo nel corso dell'inverno; tutte le relative spese restano a carico dell'utente.
 - c. Se nel pozzetto più prossimo all'utente non sia tecnicamente possibile, sulla base delle valutazioni del personale tecnico comunale preposto, eseguire l'allacciamento, oppure il pozzetto di allacciamento disti oltre metri 50 (Cinquanta) dal confine di proprietà, lo stesso potrà richiedere all'Amministrazione Comunale, per ovvi motivi di convenienza ed economicità, di portare il contatore in un nuovo pozzetto realizzato a cura e spese dell'Amministrazione Comunale sulla strada adiacente o sul confine esterno della proprietà privata in modo che sia liberamente accessibile.
 - d. Nel caso in cui per posare la conduttura, sia necessario transitare su di un terreno di terzi, l'utente dovrà prima produrre in originale relativa autorizzazione di servitù che verrà consegnata all'Amministrazione Comunale.
 - e. Il contatore e la saracinesca di deflusso saranno forniti dall'Amministrazione Comunale e piombati dal personale autorizzato non appena installati: in nessun caso l'utente potrà intervenire sul contatore comunale;
 - f. I condomini hanno facoltà di installare a propria cura e spese, sulla rete di distribuzione, di loro proprietà contatori supplementari per il riparto della spesa complessiva;
 - g. il numero degli allacciamenti deve essere ridotto al minimo; deve essere realizzato un unico allacciamento per ogni edificio o per più edifici adiacenti di un solo proprietario.

L'ufficio comunale competente potrà concedere, previo parere favorevole del Responsabile dell'ufficio tecnico, un allacciamento per ogni unità abitativa fino ad un numero massimo di 4 allacciamenti per ogni fabbricato.

Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti nel pozzetto comunale secondo le modalità previste dal presente articolo.
 - h. Per particolari situazioni, previo parere favorevole della Giunta Comunale e del responsabile del servizio tecnico, l'ufficio comunale competente può autorizzare un numero superiore di allacciamenti che devono essere eseguiti secondo le modalità previste nel presente articolo del regolamento; quest'ultima disposizione non può essere applicata per gli edifici di nuova costruzione né per

- gli interventi di ristrutturazione edilizia totale.
- i. E' vietato effettuare allacciamenti in terra.

ART. 20

FORME AUTONOME DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO

- 1** Tutti gli insediamenti civili e produttivi allacciati alla pubblica fognatura ed obbligati in base alle normative nazionali vigenti al pagamento dei conseguenti canoni di fognatura e depurazione dovranno essere dotati di contatore sull'impianto di attingimento dell'acqua al fine di verificare i consumi effettivi.
- 2** L'installazione del contatore verrà effettuata dall'Amministrazione Comunale con il rimborso delle spese sostenute da parte dell'interessato. Il punto di installazione dovrà essere valutato dal personale tecnico comunale, anche mediante supporto di Ditta incaricata alla manutenzione dell'acquedotto, al fine di comprendere tutti i fabbricati o porzioni di questi allacciati alla pubblica fognatura.
- 3** Il proprietario dovrà, a proprie spese, provvedere alla realizzazione di un idoneo alloggiamento per il contatore nel posto stabilito dall'Amministrazione comunale.
- 4** La lettura dei contatori verrà effettuata nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento.

ART. 21

RETI DI DISTRIBUZIONE

- 1** Tutte le diramazioni necessarie per portare l'acqua dal pozzetto Comunale alle proprietà saranno fatte dai concessionari a propria cura e spese; dovranno essere eseguite a regola d'arte, interrate a profondità tale da garantirle dal gelo. Sempre a carico del concessionario restano gli oneri necessari per tutti i ripristini del caso. Le condotte dovranno avere misura pari a quella dell'attacco concesso. Il concessionario é tenuto alla massima manutenzione e sorveglianza delle condutture realizzate.

ART. 22

ALTRE MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE

- 1** Lo scavo:
 - prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà avere ottenuto regolare concessione, anche ai sensi del vigente codice della strada, dell'Ente di cui é di pertinenza la sede stradale; per quanto concerne le strade comunali, l'autorizzazione all'allacciamento ha implicita l'autorizzazione ai lavori stradali, e non é esclusa l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il materiale di risulta dovrà essere portato a discarica autorizzata;

- l'eventuale attraversamento della sede stradale potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima. Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sua cura e spese, la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo, restando pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale dell'Ufficio Tecnico;
- nello scavo che servirà per la condotta idrica non potranno di norma essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognature, metano, ecc.); nel caso sia necessaria la posa di più condotte nello stesso scavo, queste potranno essere autorizzate secondo le istruzioni che saranno di volta in volta impartite sentiti i diversi Enti o uffici;
- se la tubazione fosse in polietilene, sul fondo dello scavo dovrà predisporre un letto di posa in sabbia dello spessore di cm. 10, ed il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri 10 cm.;

2 Scavi su strada:

- A** – Per i lavori sotterranei la pavimentazione interessata dovrà essere tagliata con opportuna attrezzatura (lama rotante) onde ottenere la larghezza dello scavo. Lo scavo e la posa della condotta dovranno essere perpendicolari alla sede stradale.
- B** - Il materiale di risulta dovrà essere allontanato contemporaneamente alle operazioni di scavo.
- C** – Le condotte dovranno essere posate a profondità non inferiore a mt. 1 (uno) rispetto al manto stradale (art. 66 del DPR 16/12/1992 n° 495) e dovranno essere identificabili mediante l'apposita georete.
- D** – Le condotte oggetto di attraversamento dovranno essere inserite in un tubo PVC di diametro superiore per tutta la loro lunghezza.
- E** – Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con misto cementato dosato con 80-100 Kg/mc di cemento Portland con classe di resistenza 325 livellato ad una quota inferiore di cm. 11 rispetto al piano viabile.
- F** – La successiva e tempestiva stesa di conglomerato bituminoso (tappetone) a riempimento sino a raggiungere la preesistente quota del piano viabile, provvedendo altresì al ricarico di eventuali avvallamenti che dovessero verificarsi prima della stesa del manto di usura definitivo.
- G** – La successiva fresatura fino alla profondità di cm. 3(tre) e la definitiva stesa e cilindratura di uno strato di conglomerato bituminoso per manto di usura (tappeto) dello spessore medio di mm. 30 (trenta) compressi opportunamente raccordato alla preesistente pavimentazione con andamento regolare e per una larghezza pari a ml.2.00 (due) per l'attraversamento e a ml. 2.00 (due) per la percorrenza.

ART. 23

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

- 1** Gli impianti interni agli edifici potranno, prima di essere allacciati, essere collaudati dal personale tecnico incaricato dall'Ente. Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con condotti di fognatura, vasi e scarichi delle latrine, né con impianti di sollevamento privati. I condotti per le pulizie delle latrine, orinatoi, altri apparecchi igienici, ecc., dovranno essere alimentati da appositi serbatoi ai quali l'acqua pervenga per libero

deflusso da bocche sollevate almeno 20 cm. sul massimo livello raggiungibile dall'acqua negli stessi apparecchi.

2 Tutte le condutture e le apparecchiature interne dovranno essere impiegati materiali igienicamente idonei, essendo tassativamente vietato l'impiego di materiali che possano essere ritenuti nocivi per la salute pubblica.

Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme del presente articolo od alle vigenti disposizioni in materia di igiene, il Comune prescriverà le necessarie opere di modifica da eseguire e potrà sospendere la fornitura dell'acqua.

ART. 24 IMPIANTI SPECIALI

- 1** L'esecuzione di speciali impianti per la sopraelevazione dell'acqua nell'impianto interno (tipo autoclave), o per la riduzione della pressione al punto di consegna (tipo riduttori di pressione), come la successiva manutenzione, é a totale carico dell'utente, essendo l'allacciamento concesso alle condizioni di portata e pressione esistenti nella rete comunale nel punto di allacciamento.
- 2** Al fine di evitare l'introduzione di acque estranee nell'acquedotto comunale, nonché permettere il corretto funzionamento degli apparecchi misuratori, tutte le utenze con il sistema di approvvigionamento misto (acquedotto comunale con sorgenti e pozzi privati) useranno tubazioni distinte ed immediatamente identificabili, prive di qualsiasi connessione diretta.
- 3** Al solo scopo di ovviare alle situazioni esistenti e non immediatamente risolvibili é consentita, in sostituzione dell'obbligo di cui al paragrafo precedente, l'installazione di un dispositivo di non ritorno sulla tubazione di allacciamento all'acquedotto comunale.
- 4** Tale provvedimento é esteso a tutti quegli allacciamenti che possono, anche solo in via teorica od accidentale, essere fonte di inquinamento dell'acqua potabile. Il dispositivo "sconnettore" dovrà essere installato immediatamente a valle del contatore e preceduto da un filtro ispezionabile con scarico. In questo caso la valvola di intercettazione, prevista a valle del contatore, andrà montata a valle del dispositivo di non ritorno il quale andrà posizionato in modo orizzontale e in luogo facilmente accessibile per i periodici controlli di buon funzionamento. L'utente rimane comunque unico responsabile del corretto funzionamento di detto dispositivo.
- 5** A titolo puramente esemplificativo si riportano i casi principali in cui l'installazione é obbligatoria, qualora le tubazioni dell'acqua potabile siano direttamente collegate a: impianti di trattamento acque, macchine di lavaggio per tintorie, cliniche, impianto di lavaggi automezzi, circuiti di raffreddamento, autoclavi ed impianti di sollevamento in genere e comunque per tutte le industrie ed attività che utilizzano l'acqua per gli usi diversi da quelli igienico-sanitari abituali.
- 6** Il dispositivo di non ritorno dovrà essere installato a cura e spese dell'utente che si trova in una situazione di quelle sopra descritte. E' obbligo dell'utente avvisare con ragionevole anticipo l'Amministrazione del giorno ed ora in cui verrà effettuata l'installazione affinché questa ne possa verificare l'efficacia e la corretta posa. Nelle more di quanto sopra verranno adottati i provvedimenti previsti **dall'art. 30** del presente regolamento.
- 7** Il Comune potrà richiedere la rimozione degli impianti speciali qualora gli stessi si

dimostrino incompatibili con le esigenze generali della distribuzione.

ART. 25

ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI

- 1** L'esecuzione degli allacciamenti é subordinata, nei casi in cui sia necessario, alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate ed all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni relativi, anche di Enti Pubblici. Nel caso non siano prodotti gli assensi o gli atti di servitù per i passaggi sulle proprietà di terzi, il Comune potrà solo dichiarare la disponibilità a concedere l'allacciamento, restandone la materiale esecuzione subordinata all'ottenimento degli assensi o atti di cui sopra.

ART. 26

PROPRIETA' DELL'ALLACCIAMENTO

- 1** L'allacciamento fino al contatore (compreso) è di proprietà dell'amministrazione Comunale; dal contatore ubicato nel pozzetto all'abitazione è di proprietà dell'utente.

ART. 27

MODIFICA DEGLI ALLACCIAMENTI

- 1** Una volta eseguito l'allacciamento, qualsiasi ulteriore modifica venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario sarà a suo esclusivo e totale carico. Essa, se accordata, sarà considerata alla stregua di un nuovo allacciamento.

ART. 28

RESPONSABILITA' DELL'ALLACCIAMENTO

- 1** Il Concessionario é responsabile della vigilanza e dell'ordinaria e straordinaria manutenzione della propria rete di distribuzione. E' sempre considerato responsabile in caso di manomissioni, furti d'acqua e rotture per gelo. E' considerata manomissione la semplice rottura di un sigillo.
- 2** Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il Concessionario dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione. Il Concessionario dovrà però assumere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture della propria rete di distribuzione non abbiano a verificarsi allagamenti o altri danni a terzi; saranno comunque a carico del concessionario tutti gli eventuali danni, nessuno escluso.
- 3** Il Concessionario é responsabile verso il Comune di tutti i danni che le proprietà comunali abbiano a subire per motivi a lui imputabili, derivanti da mancata od insufficiente manutenzione alle sue proprietà, dalla mancata o intempestiva esecuzione di lavori, atti a prevenire maggiori danni, o dal rifiuto di ottemperare

all'ordine del Sindaco di cui **all'art. 30**; il concessionario dovrà in tal caso rimborsare le spese per le occorrenti riparazioni ed eventuali sostituzioni.

ART. **29**

VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

- 1** Il Comune ha facoltà di verificare in ogni tempo, a mezzo di personale autorizzato le diramazioni della rete di distribuzione, tanto interne quanto esterne, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale d'esercizio. Il concessionario si impegna, con la firma del contratto di fornitura, a consentire che il personale autorizzato acceda alla proprietà privata nel normale orario d'ufficio per eseguire le verifiche e le ispezioni necessarie.
- 2** Nel caso il privato rifiuti l'accesso e l'ispezione da parte del personale autorizzato, il Sindaco notificherà all'utente il giorno e l'ora in cui il personale si ripresenterà per le verifiche; nel caso sia nuovamente rifiutato l'accesso, verrà sospeso il contratto di fornitura e la conseguente erogazione dell'acqua potabile sino a quando le verifiche non siano state eseguite; nel frattempo l'utente potrà servirsi dei fontanili pubblici.

ART. **30**

LAVORI COATTIVI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO O MODIFICA

- 1** Qualora nel corso delle verifiche di cui **all'art. 29** il personale comunale accertasse la necessità di eseguire opere di manutenzione, di ripristino o di modifica agli impianti esistenti, motivate da ragioni di interesse pubblico (esemplificativamente, per motivi sanitari o per perdite d'acqua sulla condotta privata, ecc.), il Sindaco, sulla scorta del rapporto del personale comunale, ordinerà al privato l'esecuzione dei lavori necessari, stabilendo il termine temporale utile.
- 2** In caso di inadempienza, il contratto d'utenza sarà sospeso, ed interrotta l'erogazione dell'acqua, sino a quando non sia stato ottemperato all'ordine del Sindaco. Nei casi più gravi, al fine di evitare maggiori danni alle pubbliche proprietà, alla collettività od all'incolumità pubblica, l'Amministrazione potrà intervenire direttamente per eseguire i lavori necessari, con successiva rivalsa delle spese sull'utente.

ART. **31**

BOCCE ANTINCENDIO

- 1** E' facoltà dell'Ente di concedere ai privati bocche antincendio per impianti di spegnimento interno; le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso. In ogni caso l'allacciamento dell'impianto dovrà avvenire all'interno dei pozzetti comunali come

le normali utenze e come queste ultime dovranno essere intercettate da apposito contatore.

ART. 32

RETI ANTINCENDIO

- 1 Nel caso si richieda l'esecuzione di reti o impianti antincendio all'interno di edifici o di complessi produttivi, questi dovranno essere eseguiti sulla base di un progetto debitamente approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco, e che dovrà essere depositato presso l'Ufficio Tecnico. In ogni caso l'allacciamento sulla condotta comunale sarà sempre unico e con un solo contatore, del diametro previsto dal progetto o prescritto dal Comando VV.FF.: ogni bocca sarà sigillata, ed il sigillo potrà essere rimosso solo in caso di incendio; ed in seguito dovrà essere fatta tempestiva richiesta alla Amministrazione Comunale l'apposizione di un nuovo sigillo, comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni.
- 2 Non potrà essere eseguito il reinterro, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte del personale tecnico comunale, che redigerà il relativo verbale sia per la regolare esecuzione dei lavori secondo il progetto che per l'apposizione dei sigilli.

ART. 33

EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME

- 1 L'Amministrazione si riserva di modificare, completare od aggiornare le norme contenute nel presente regolamento.
- 2 Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all'Amministrazione, entro il termine di un mese dall'entrata in vigore, di voler rinunciare alla concessione.

ART. 34

SANZIONI

- 1 Salvi i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, nei casi di inosservanza delle norme del presente regolamento, sarà comminata la sanzione amministrativa di cui alla **tabella "A"** allegata, restando inteso che la misura della sanzione verrà raddoppiata in caso di recidiva, se commessa nell'arco di un triennio. **Dette ammende saranno comminate con deliberazione della GIUNTA COMUNALE sulla scorta del rapporto redatto dal personale tecnico o di vigilanza del Comune.**
- 2 Nei casi non espressamente previsti nella allegata **tabella "A"** si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria fino a **€ 1.000 (mille)** con il procedimento previsto al **capo 1° - sezione I e II - della Legge 24 novembre 1981, nr. 689.**

ART. 35
NORMA TRANSITORIA

- 1** Il presente regolamento si applica dalla sua entrata in vigore anche per coloro che sono già titolari di concessioni d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto di voler rinunciare alla concessione entro 90 (novanta) giorni dalla definitiva entrata in vigore del regolamento stesso.

TABELLA “A”

SANZIONI

<i>ARTICOLO</i>	<i>CAUSALE</i>	<i>SANZIONE</i>
Art. 16	allacciamento abusivo (eseguito in assenza del contratto di fornitura)	da € 200 (duecento) a € 800 (ottocento)
Art. 7	impiego dell'acqua per scopi non consentiti.	da € 30 (trenta) a € 150 (centocinquanta)
Art. 7	deviazione dell'acqua in altri edifici	da € 200 (duecento) a € 800 (ottocento).
Art. 17	mancata denuncia di variazione di utenza.	da € 30 (trenta) a € 100 (cento).
Art. 20 Art. 21 Art. 22	mancato rispetto di norme tecniche	da € 100 (cento) a € 450 (quattrocentocinquanta) oltre al ripristino a cura e spese dell'utente
Art. 23 Art. 24	violazione norme tecniche a tutela dell'igiene pubblica e dell'inquinamento	da € 200 (duecento) a € 800 (ottocento) oltre al ripristino a cura e spese dell'utente, con possibilità di sospensione della fornitura.
Art. 28	manomissione dell'allacciamento, compresa la semplice rottura dei sigilli	da € 200 (duecento) a € 800 (ottocento)
Art. 30	rifiuto di sottostare a verifiche	sospensione del contratto d'utenza
Art. 30	mancata ottemperanza all'ordinanza del Sindaco	sospensione del contratto d'utenza
Art. 8	mancata chiusura di prese in caso di incendio	da € 50 (cinquanta) a € 150 (centocinquanta)
Art. 31 Art. 32	uso di bocche o prese antincendio per scopi diversi	da € 200 (duecento) a € 800 (ottocento)
Art. 34	raddoppio della sanzione in caso di recidiva entro il triennio	

TABELLA **“B”**

TARIFFE, CANONI E RIMBORSO SPESE (importi esclusi di I.V.A.)

Rimborso forfetario per spese d'allacciamento, direzione e sorveglianza dei lavori:

- contatore da 1/2 pollice: € **50,00**
- contatore da 3/4 di pollice: € **70,00**
- contatore da 1 pollice: € **100,00**
- contatore da 1 e 1/4 pollice: € **250,00**
- contatore da 1 e 1/2 pollice: € **350,00**
- contatore da 2 pollici: € **600,00**
- contatore superiore a 2 pollici: da valutare di volta in volta

TARIFFA ORDINARIA

(deliberazione C.C. nr. 04 del 30/01/2006):

- da mc. **001** a mc.**300** annui: . . . € **0,20** al mc.
- oltre mc. **301** annui : € **0,26** al mc.

TARIFFA AGEVOLATA

(deliberazione C.C. nr. 04 del 30/01/2006):

- **50%** della tariffa ordinaria

CANONE FOGNATURA: € **0,03** al mc.

CANONE ANNUO PER NOLO E MANUTENZIONE CONTATORI:

- contatore da 1/2 pollice: € **4,00**
- contatore da 3/4 di pollice: € **5,50**
- contatore da 1 pollice: € **10,00**
- contatore da 1 e 1/4 pollice: € **25,90**
- contatore da 1 e 1/2 pollice: € **36,20**
- contatore da 2 pollici: € **103,30**
- contatore superiore a 2 pollici: € **155,00**